

**N. R.G. 2624/2025**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| dott. LORENZO ORSENIGO   | Presidente rel. |
| dott.ssa ROSSELLA MILONE | Consigliere     |
| dott.ssa CRISTINA RAVERA | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale nazionale iscritta al N. R.G. **2624/2025**  
promossa

**DA**

*Parte\_1* (C.F. e P.IVA *P.IVA\_1*) e [...] *Parte\_2* (C.F. e P.IVA n. *P.IVA\_2*), quali società beneficiarie della scissione totale asimmetrica di TLS – Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, rappresentate e difese dagli avvocati proff.ri Alberto Sciumè e *CP\_1* [...] e dagli avvocati Chiara Adele Pero e Paolo Marra, con domicilio eletto in Roma alla Via di Villa Patrizi 13, come da procura in atti.

**IMPUGNANTI**

**CONTRO**

**Dott.** *Persona\_1* (C.F. *C.F.\_1*), rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Di Alberto (C.F. *C.F.\_2* - PEC *Email\_1* e Giuseppe Di Mauro (C.F. *C.F.\_3* - PEC *Email\_2*), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano (MI), Piazza E. Duse n. 2, come da procura in atti.

## IMPUGNATO

**OGGETTO:** Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Per** *Parte\_1* e *Parte\_2*

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezione, così giudicare:*

***in via rescindente**, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in causa, la nullità del CP\_2, ovvero disporre l'annullamento;*

***in via rescissoria**, conseguentemente e per l'effetto, decidere nel merito la controversia, accogliendo le seguenti conclusioni:*

*i) in via principale:*

*- dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal dott. *Per\_1* per i motivi di cui agli atti;*

*- in via riconvenzionale, accertati gli illeciti e le violazioni commesse dall'attore, condannare il dott. *Per\_1* :*

*a) risarcire il danno patrimoniale subito da TLS da liquidarsi a favore di [...] *Parte\_1**

*nella misura di euro 101.326,00, oltre all'importo anticipato da TLS e non restituito dal dott. *Per\_1* per il leasing dell'auto, pari ad euro 131.002,00, o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, con liquidazione a favore di [...] *Parte\_1**

*il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;*

*b) risarcire il danno all'immagine e alla reputazione subito da TLS da liquidarsi a favore di *Parte\_1* per un importo complessivamente non inferiore ad euro 1,44 milioni, ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;*

*ii) in via subordinata:*

- rideterminare il quantum debeatur secondo giustizia, con esclusione, in ogni caso, della restituzione dell'importo di euro 120.000,00 a titolo di versamento nel fondo di dotazione e di ogni pretesa estranea al periodo 1.7.2021- 30.6.2022 e con integrale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da TLS.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, nella misura che sarà oggetto di apposita nota.”

**Per** Persona\_1

**“Nel merito**

In via principale

rigettare l'impugnazione proposta dalla Parte\_1 e, per l'effetto, confermare integralmente il Lodo impugnato;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, del Lodo

accogliere le conclusioni già rassegnate nel procedimento arbitrale, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

In ogni caso

con vittoria di spese, diritti e compensi”

## IN FATTO E IN DIRITTO

Le due società Parte\_1 (o CP\_3) e [...]  
Parte\_2 (o CP\_4), nella loro qualità di società beneficiarie della scissione totale asimmetrica di TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (scissione perfezionatasi con decorrenza degli effetti dal 30.06.2025), hanno proposto impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 9/7/2025 dall'Arbitro Unico avv. Controparte\_5 nell'ambito del procedimento arbitrale promosso dal dott. Persona\_1 presso la Camera Arbitrale di Milano, nei confronti di “TLS Associazione professionale di avvocati e commercialisti”.

### Vicende processuali

1) Il procedimento arbitrale veniva introdotto dal dott. Per\_1 sulla base della clausola compromissoria inserita all'art. 31 dello Statuto di TLS secondo cui:

*“Le eventuali controversie tra uno o più Associati o tra uno o più Associati e l’Associazione, nascenti dall’applicazione o dall’interpretazione dello Statuto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale di Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale ed il Tribunale Arbitrale deciderà secondo equità”.*

Nell’atto introduttivo del procedimento arbitrale, *Per\_1 Persona\_1* chiedeva quanto segue:  
*“in via pregiudiziale in rito – assegnare il presente giudizio al medesimo arbitro al quale verrà assegnato il giudizio promosso dal dott. Per\_1 nei confronti dello Studio Professionale Associato Sindaci e Revisori;*

*in via principale, nel merito:*

- accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza di cui all’art. 28 dello Statuto di TLS;*
- in virtù della nullità del patto di non concorrenza, accertare e dichiarare che TLS, con il comportamento di cui in narrativa, ha causato un danno ingente al dott. Per\_1 condannare TLS al risarcimento del danno;*
- accertato il valore di TLS e della quota del dott. Per\_1 condannare TLS a versare al dott. Per\_1 una somma di denaro corrispondente al valore della sua quota che non potrà che tenere conto del cospicuo avviamento di cui si vorrà accertare la consistenza se del caso con una consulenza tecnica”.*

A fondamento delle proprie domande, il dott. *Per\_1* sponeva:

- di essere dottore commercialista esperto nel settore dei prezzi di trasferimento e di essere (stato) parte, dal 2006, di TLS, di cui era stato fondatore, dopo avere svolto, in un primario studio milanese, un’intensa attività professionale ed avere acquisito una clientela di imprese e di persone che, avendone apprezzato la professionalità e riponendo in lui fiducia, lo avevano seguito in TLS;*
- che oggetto di TLS era “l’esercizio in forma associata di ogni e qualunque attività di assistenza e consulenza professionale che le leggi ed i regolamenti vigenti consentono agli iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro e degli Ingegneri, inclusa la rappresentanza e la difesa dinanzi a Organi di Giustizia Ordinaria, Amministrativa, Tributaria e Speciale, Collegi Arbitrali, Commissioni,*

*Autorità, Giurì, Organismi di Conciliazione e/o di Mediazione e/o ogni altro soggetto titolare del diritto/potere di decidere, dirimere o conciliare controversie”;*

- di essere (stato), inoltre, socio della PricewaterhouseCoopers Italia s.r.l., (di seguito [...] CP\_ "), società avente ad oggetto sociale l'organizzazione, la promozione e la tutela in Italia del proprio marchio internazionale, nonché lo sviluppo di entità aderenti ad altre società del gruppo Parte ", nonché associato allo Studio Professionale Associato Sindaci e Revisori (di seguito CP\_7 ");
- che TLS, Parte " e CP\_7 ", assieme a svariate altre entità giuridiche, facevano tutte parte del network PricewaterhouseCoopers Italia (di seguito " CP\_8 "), regolato come una società di fatto occulta, articolata in più società apparenti all'esterno, che ne erano gli strumenti operativi;
- che tutti gli statuti delle entità giuridiche facenti parte del CP\_8 " contenevano una clausola che prevedeva la perdita della qualità di socio/ associato, al raggiungimento dell'età anagrafica di 62 anni;
- di avere compiuto il 3.01.2022 l'età di 62 anni e di avere quindi terminato il 30.06.2022 la propria permanenza in CP\_6 ", come previsto dall'art. 8.1 del relativo Statuto;
- che, in previsione della sua uscita dalla compagine sociale, la CP\_6 " gli aveva fatto rilasciare in data 8.11.2021 una procura a favore della società e, per essa, a ciascuno dei componenti del CdA a vendere la sua quota di partecipazione a chi e al prezzo che volesse (di seguito "Procura"), procura che, sebbene apparentemente rilasciata *in rem propriam*, in realtà era nulla o invalida e comunque inefficace;
- che, in data 15.11.2021, era stato approvato un bilancio di esercizio che portava un risultato eccezionale, ma che la distribuzione degli utili era avvenuta secondo criteri misteriosi, all'esito dei quali gli erano stati attribuiti utili inferiori di circa € 1.500.000,00 rispetto alle sue previsioni;
- di avere avviato un giudizio avanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano volto ad accertare e dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio del 15.11.2021, ad ottenere la condanna al risarcimento del danno dei soggetti citati in giudizio ex art. 2395 c.c., nonché l'accertamento e la dichiarazione di nullità della procura;
- che, poiché, compiuti i 62 anni di età, aveva ancora il bisogno ed il piacere di lavorare, aveva del tutto legittimamente cercato di reinserirsi nel mercato del lavoro e aveva chiesto ed

ottenuto dallo Studio CT&P un punto di appoggio per poter riorganizzare la propria vita professionale;

-che, il 6.07.2022, la CP\_7, a mezzo dei suoi legali, aveva inviato allo studio CT&P e al dott. Persona\_2 ove frattanto egli si era appoggiato per continuare a lavorare, una lettera nella quale veniva evidenziato che il Per\_1 era legato da obblighi di esclusiva e di non concorrenza con CP\_7 e con il network PwC e si chiedeva conferma della circostanza che egli collaborava con lo studio CT&P, studio che era contestualmente invitato a prendere contatto con i legali di CP\_7 ;

- che il dott. Persona\_2 aveva risposto il 13.07.2022 alla missiva precisando che lo studio CT&P aveva messo a disposizione del Per\_1 solo un punto di appoggio, cui avevano replicato i legali del CP\_8, affermando di ritenere corresponsabile lo studio CT&P della condotta del Per\_1 essendo a quest'ultimo precluso il compimento di alcuna attività lavorativa;

- che, a seguito di tali missive, i suoi rapporti con lo studio CT&P venivano irrimediabilmente compromessi, con conseguente enorme e grave danno;

- di avere interesse a far valere la nullità del patto di non concorrenza contenuto all'articolo 28 dello statuto di TLS, in quanto, stante l'ampiezza della sua formulazione e la sua partecipazione ad altre due società del CP\_8 contenenti analoghe clausole, gli era di fatto impedito di esplicare la propria attività professionale, tenuto conto che gli associati di TLS erano circa 275, che le società clienti del CP\_8 erano tra le più importanti del Paese e che la clausola faceva riferimento in modo poco chiaro al CP\_8, di cui facevano parte tutte le società del gruppo Parte a livello mondiale;

- che il patto di non concorrenza doveva ritenersi nullo anche sotto altri profili e, cioè, sia perché non era chiaro il significato della locuzione "riferito dal" Network PwC e della locuzione "entrare in contatto", con conseguente indeterminatezza dell'oggetto della stessa, sia perché i confini della prestazione erano espressi in termini ambigui, sia perché non era determinato, né determinabile ex ante, quale fosse l'ambito dell'obbligo di non lavorare per la durata indicata nello Statuto, né era per lui possibile sapere se i suoi potenziali clienti fossero in qualche modo ricompresi nell'obbligo di astensione previsto dallo Statuto;

- di avere interesse a far valere la nullità della clausola relativa alla liquidazione della quota dell'associato uscente contenuta nell'art. 29, comma 5, dello statuto di TLS, a tenore della

quale l'associato uscente aveva diritto ad ottenere soltanto l'utile netto di sua spettanza in relazione all'attività svolta nell'anno di uscita e, per il caso fosse "fondatore" o "onorario", la quota di Fondo Comune versata all'ingresso, e non invece il valore della quota detenuta, benché TLS fosse in realtà una vera e propria impresa professionale gestita in modo imprenditoriale come una società di persone;

- di avere diritto, stante la nullità dell'art. 29, comma 5, dello statuto di TLS, a vedersi riconosciuta, ai sensi dell'art. 2289 c.c., una somma di denaro corrispondente al valore della sua quota, comprensiva non solo dei beni materiali e immateriali presenti nel patrimonio della società, ma anche dell'avviamento, dovendosi, a tal ultimo riguardo, tenere conto della operazione di cessione della propria divisione c.d. **Controparte\_9** da parte di TLS, stimata in misura pari a due volte il suo fatturato, a un fondo internazionale conclusa nell'aprile 2022;
- di avere instaurato, per analoghe ragioni, altro procedimento arbitrale nei confronti di **CP\_7** e che, stante le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ne era opportuna l'assegnazione al medesimo arbitro.

**2)** La convenuta TLS, con memoria di risposta alla domanda di arbitrato, si costituiva nel giudizio arbitrale chiedendo il rigetto delle domande avversarie e *“in via riconvenzionale, accertati gli illeciti e le violazioni commesse dall’attore, condannare **Persona\_1** a: - risarcire il danno emergente ed il lucro cessante subiti e subendi da TLS nella misura di € 16.761,80 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa; - risarcire il danno all’immagine ed alla reputazione di TLS per un importo non inferiore ad € 1,44 milioni od alla diversa somma che emergerà in corso di causa, anche in applicazione del criterio equitativo; - risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali nel caso in cui dovesse emergere in corso di causa che gli atti di sviamento della clientela hanno prodotto effetti; con riserva di integrare, modificare, emendare e specificare le domande nei termini che il nominando Arbitro Unico vorrà assegnare”*.

A fondamento delle sue contestazioni e della domanda riconvenzionale svolta, TLS affermava:

- che non esisteva alcuna *“società di fatto”* fra i vari membri del Network PwC, di cui veniva descritta nel dettaglio l'organizzazione, e che, comunque, ove fosse stata ipoteticamente fondata la tesi del **Per\_1** i singoli regolamenti associativi sarebbero stati affetti da

simulazione e l'arbitrato sarebbe stato improcedibile stante l'assenza di una clausola arbitrale e comunque stante la sua non vincolatività per la società di fatto;

- che non vi era alcun giudizio instaurato nei confronti di **CP\_6**, avendo il **Per\_1** convenuto in giudizio 11 persone fisiche, avverso le quali aveva proposto domanda ex art. 2395 c.c., quali amministratori e componenti del Comitato di Sorveglianza della (inesistente) società di fatto, per averlo remunerato in misura inferiore alle sue (unilaterali e arbitrarie) aspettative;

- che il **Per\_1** era stato socio di **CP\_6**, associato fondatore di TLS e associato fondatore di **CP\_7** fino al 30.06.2022, avendo a tale data perduto il requisito anagrafico previsto da tutti gli statuti degli enti aderenti al Network, nei quali era inserita una clausola che prevede la cessazione della qualità di socio/associato al 30.06 successivo alla data di compimento del 62° anno di età;

- che il **Per\_1** superato il limite di età statutariamente previsto, aveva tenuto contegni contrari a norme di legge e di statuto, tentando, da un lato, di opporsi alla cessazione del rapporto con talune entità del Network e, dall'altro, di lucrare quanto più possibile nell'ambito di tale cessazione;

- che, in particolare, quanto alle sole contestazioni di pertinenza di TLS, il **Per\_1** aveva violato, nella vigenza del rapporto associativo, gli obblighi di fedeltà e di esclusiva al cui rispetto era tenuto verso TLS e segnatamente: (i) aveva aperto in data 1.05.2022 una propria partita iva per l'esercizio in proprio dell'attività professionale di dottore commercialista, in violazione degli art. 8.1 e 9 dello statuto; (ii) aveva diminuito, e significativamente, il proprio tempo e apporto professionale a TLS, tanto che il fatturato dei gruppi di lavoro a lui riferiti era calato del 5%, mentre nello stesso arco temporale il lavoro dell'associazione era cresciuto del 15%; (iii) aveva violato fondamentali regole e "policies" interne, avendo trasmesso oltre 1.300 messaggi di posta elettronica contenenti informazioni di proprietà esclusiva di TLS dal proprio account di posta professionale ai suoi account di posta privata; (iv) aveva avviato un'attività professionale parallela con lo studio CT&P, che, in pendenza di rapporto con TLS, lo aveva dotato di una mail con il proprio dominio (**Email\_3**), frequentando tale studio con cadenza quotidiana ed assentandosi contestualmente dagli uffici di TLS; (v) aveva continuato, anche dopo la cessazione del rapporto con TLS, a seconda della propria convenienza, a inviare email nelle quali si qualificava come "PwC TLS Avvocati e

*Controparte\_10* , così ingenerando confusione e una falsa rappresentazione del proprio status in danno di TLS;

- che, a seguito delle contestazioni ricevute, il *Per\_1* aveva risposto in maniera evasiva ed evanescente;

- che le violazioni contestate erano, singolarmente e nel loro complesso, gravi, perché tali da integrare, ad un tempo, violazione delle regole statutarie di "esclusiva" e "non concorrenza" e plateali atti di concorrenza sleale, finalizzati allo sviamento della clientela di TLS e tali da determinare pesanti lesioni della reputazione di TLS;

- che il *Per\_1* in violazione dei principi morali, legali e statutari, nel corso dell'ultimo anno di permanenza in TLS aveva: addebitato illegittimamente a TLS spese con causali che non ne consentivano la ripetibilità dai clienti per € 8.835,10 e spese per carburante diesel per € 5.865,60 non riferibili all'auto aziendale a sua disposizione, alimentata a benzina, omettendo sistematicamente di indicare i chilometri percorsi dall'autovettura, in violazione di *policy* e regolamenti aziendali e rendendo così impossibile la verifica dell'utilizzo esclusivo della *fuel card* per il solo rifornimento dell'auto aziendale; riaddebitato illegittimamente spese autostradali sostenute per recarsi alle sue case di vacanza, pari, nel solo periodo dal luglio 2021 al giugno 2022, ad € 2.061,10, e spese per viaggi che apparivano estranei all'attività lavorativa e addirittura inesistenti, nonché spese per cene di lavoro "fantasma", per importi superiori rispetto agli associati di TLS, lievitati con l'approssimarsi della sua uscita da TLS, tanto che, da una verifica a campione, erano risultate ben 26 cene in un anno con il cliente *Parte\_3* , ove il *Per\_1* rivestiva la qualifica di Sindaco effettivo, alle quali i commensali dichiarati dal *Per\_1* vevano negato di avere partecipato;

- che il *Per\_1* doveva essere quindi condannato al risarcimento dei danni, sia per gli indebiti danni patrimoniali e gli esborsi cagionati, ma soprattutto per l'enorme danno reputazionale subito da TLS e direttamente conseguente alla violazione reiterata da parte del *Per\_1* dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità e professionalità;

- che l'eccezione di nullità della clausola relativa al divieto di concorrenza contenuta all'art. 28 dello Statuto era infondata, in quanto si limitava a vietare, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di continuare a lavorare per i clienti per cui si stava lavorando al momento dell'uscita e di lavorare con quei clienti di TLS o del *CP\_8* con cui il *Per\_1* fosse entrato in contatto, chiaramente nell'esercizio della propria attività professionale, nei 36 mesi

anteriori alla data di cessazione del rapporto, ben potendo, invece, prestare attività a favore e nell'interesse di altri clienti con cui non fosse entrato in contatto in tale arco temporale;

- che la clausola statutaria contenente il divieto di concorrenza non era affetta da indeterminatezza dell'oggetto, né poteva dirsi nulla ai sensi degli artt. 1346 e 1421 c.c., perché il numero di clienti con cui il **Per\_1** era entrato in contatto nei 36 mesi anteriori alla cessazione del rapporto con TLS era determinato, tracciabile e dimostrabile sulla scorta della reportistica che lo stesso **Per\_1** era tenuto a compilare e aggiornare e, in ogni caso, il **Per\_1** non aveva spiegato quali norme di legge sarebbero state violate, ma si era limitato a richiamare giurisprudenza inconferente;

- che la domanda risarcitoria proposta dal **Per\_1** per i danni asseritamente cagionati dall'invio della missiva allo studio professionale CT&P era infondata in ragione della dimostrata validità del patto di non concorrenza e, in ogni caso, non era ascrivibile a TLS, ma a **CP\_7**, con conseguente difetto di legittimazione di TLS;

- che parimenti infondata era la eccezione di nullità dell'art. 29, comma 5, dello Statuto, non prevedendo alcuna norma di legge l'applicazione diretta o analogica nelle associazioni professionali dell'art. 2289 c.c., vigendo invece il principio opposto di piena autonomia statutaria e convenzionale degli associati, che, nella fattispecie in esame, si erano espressi con una regola specifica e valida, essendo le tesi del **Per\_1** fondate su argomentazioni e giurisprudenza del tutto inconferenti;

- che TLS aveva prontamente liquidato a **Per\_1** il controvalore della quota in conformità allo Statuto, avendo peraltro lo stesso concorso, nei suoi 16 anni di appartenenza a TLS quale associato fondatore, a richiederne la stretta applicazione nei confronti degli altri associati che nel tempo avevano lasciato l'Associazione;

- che la clausola in questione assolveva a specifiche esigenze organizzative e rispondeva pienamente all'assetto degli interessi voluto dagli associati ed era valida e corretta nella sua precettività, stante la natura professionale dell'attività dagli stessi esercitata e la conseguente possibilità di valutare l'apporto offerto da ciascuno all'associazione solo in funzione di criteri che valorizzano il fatturato prodotto, i clienti apportati e in generale il contributo dell'associato alla crescita e ai valori dell'associazione, rispondendo così all'esigenza di riconoscere in capo a ciascun associato la quota parte di valore generato nell'anno;

- che, in particolare, la clausola statutaria di liquidazione della quota al momento dell'uscita del socio integrava una "norma di chiusura", poiché prevedeva gli stessi criteri di attribuzione degli utili agli associati nel corso dell'anno, oltre a consentire al socio il recupero della quota associativa, non essendovi null'altro da distribuire in quanto nessuna quota di utile veniva capitalizzata e il fondo comune era costituito esclusivamente dalle quote versate dai singoli associati;
- che era errato il richiamo al valore dell'avviamento, sia perché la sua valorizzazione non era prevista nemmeno dall'art. 2289 c.c., peraltro infondatamente richiamato dal **Per\_1** sia perché, essendo la partecipazione a TLS a tempo determinato, non sussisteva alcuna aspettativa di permanenza dell'associato nella compagine sociale oltre una certa data, con conseguente inconfigurabilità di una perdita di avviamento da ristorare, sia perché erano unanimemente riconosciuti come legittimi anche in relazione alla diversa fattispecie delle partecipazioni societarie, sia l'esclusione della componente dell'avviamento dalla liquidazione della quota, sia la totale esclusione dalla liquidazione di un valore della partecipazione una volta scaduto il termine di durata;
- che non corrispondeva al vero che il **Per\_1** avesse apportato fatturato, clienti e persone, accrescendo il valore dell'Associazione, in quanto lo studio Pirola Pennuto e <sup>Pers</sup>**Pers** dal quale proveniva, era stato per lungo tempo collegato al Network PwC e aveva optato nel 2004 per la propria autonomia, dando luogo alla scelta di alcuni associati, tra cui il **Per\_1** di ritornare nel network PwC e confluire, nel 2006, in TLS, associazione professionale preesistente rispetto a tali eventi, con la conseguenza che fatturato, clienti e persone che il **Per\_1** asseriva di avere portato in TLS erano già riferibili al Network <sup>Parte</sup>**Parte**;
- che al **Per\_1** non era stata attribuita la qualifica di associato fondatore perché egli avesse "fondato" TLS, la cui organizzazione preesisteva ed era già avviata, ma soltanto perché aveva maturato anzianità di servizio in altra entità (un tempo) appartenente al Network;
- che, in ogni caso, l'intero valore riferibile al fatturato e ai clienti dello studio Pirola Pennuto e <sup>Pers</sup>**Pers** transitati nello studio TLS era stato riconosciuto al **Per\_1** nel corso del rapporto, per effetto dell'applicazione della regola statutaria di cui all'art. 18.4;
- che la doglianza relativa alla mancata percezione delle plusvalenze derivanti dall'operazione c.d. **Controparte\_9** era pretestuosa, in quanto tale operazione si era conclusa nel mese di maggio 2022 e rappresentava solo il 10% del giro di affari di TLS, e nessun associato aveva

ricevuto la quota di utile perché la plusvalenza dalla stessa eventualmente generata sarebbe risultata solo nel rendiconto del 2022, da chiudersi al 31.12.2022;

- che, stante la violazione da parte del **Per\_1** delle norme statutarie sul diritto di esclusiva e divieto di concorrenza e in ragione delle condotte dallo stesso tenute integranti gravi atti di concorrenza sleale, finalizzati allo storno della clientela e lesivi della reputazione, del prestigio e della immagine di TLS, doveva essere chiesta, in via riconvenzionale, la condanna del **Per\_1** al risarcimento del danno e l'irrogazione allo stesso della penale prevista dall'art. 28 dello Statuto, da parametrare al fatturato riveniente dalla violazione dell'obbligo di non concorrenza, con la precisazione che gli illeciti anticoncorrenziali erano illeciti di pericolo e che ex se meritavano sanzione, che il danno non patrimoniale da immagine e reputazionale di TLS poteva essere quantificato in una somma non inferiore all'1% del fatturato dell'Associazione dell'ultimo anno, come risultante dal rendiconto di gestione depositato dal **Per\_1**

### **3) Nel corso del procedimento arbitrale:**

- nella riunione del 14.12.2022 le parti, dando atto della regolare costituzione dell'arbitrato, concordavano che il procedimento arbitrale sarebbe stato amministrato secondo il Regolamento Arbitrale della camera Arbitrale di Milano in vigore dal 1.06.2020 e che sarebbe stato reso secondo equità;

- all'esito del deposito di tre memorie per parte, veniva disposta CTU;

- all'esito del deposito della relazione del CTU, di comparse conclusionali e memorie di replica, l'Arbitro Unico, avv. **Controparte\_5** con il lodo pronunciato in data 9/7/2025, ha così deciso:

A) ha accolto la domanda di nullità dell'art. 28 dello Statuto di TLS per indeterminatezza del suo oggetto, limitatamente alla parte in cui prevede che l'Associato non potrà svolgere per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del rapporto associativo, attività di consulenza o assistenza professionale in favore e/ o nell'interesse di soggetti «... *che siano stati riferiti all'Associazione da altri Associati o dal Network PwC e con i quali l'Associato sia entrato in contatto nei 36 (trentasei) mesi anteriori alla data di efficacia della causa di cessazione*»;

B) ha condannato la convenuta TLS (Associazione professionale di avvocati e commercialisti) (C.F. e P.IVA **P.IVA\_3**) a pagare all'attore **Persona\_1** ( **C.F.\_1** ) la somma di euro 1.003.604,13, quale residuo importo dovuto per l'esercizio chiuso al

31.12.2021, al netto degli acconti ricevuti e dei crediti di imposta attribuiti, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

C) ha condannato la convenuta TLS (Associazione professionale di avvocati e commercialisti) (C.F. e P.IVA P.IVA\_3 ) a pagare all'attore Persona\_1 ( C.F.\_1 ) la somma di euro 429.415,05 a titolo di liquidazione di quanto dovuto per il primo semestre 2022, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi di legge dal 1 ° luglio 2023, fino alla data del pagamento;

D) ha condannato la convenuta TLS (C.F. e P.IVA P.IVA\_3 ) a corrispondere all'attore Persona\_1 ( C.F.\_1 ) la somma di euro 120.000,00 (centoventimila) a titolo di rimborso delle somme versate nel Fondo di dotazione, oltre interessi dall' 1.07.2023 al saldo;

E) ha condannato la convenuta TLS (C.F. e P.IVA P.IVA\_3 ) a corrispondere all'attore Persona\_1 ( C.F.\_4 ) la somma di euro 272.757,13, a titolo di quota a lui spettante sugli utili prodotti dall'operazione Galaxy, oltre interessi dalla domanda al saldo;

F) ha rigettato tutte le domande proposte in via riconvenzionale da TLS per le ragioni di cui in motivazione;

G) ha compensato per metà le spese di difesa ed ha posto la restante metà, come liquidata in parte motiva, a carico di parte convenuta TLS (C.F. e P.IVA P.IVA\_3 );

H) ha posto le spese del procedimento arbitrale, nella misura liquidata in parte motiva, per due terzi a carico di parte convenuta TLS (C.F. e P.IVA P.IVA\_3 ) e per il residuo terzo a carico di parte attrice Persona\_1 ( C.F.\_1 ), tenute in solido entrambe le Parti al pagamento delle spese del procedimento arbitrale in favore della Camera Arbitrale.

A fondamento delle predette statuizioni del Lodo impugnato in questa sede, l'arbitro, in sintesi, ha motivato come segue.

A) Per quanto concerne la domanda di nullità dell'art. 28 dello statuto di Pt\_4

---

<sup>1</sup> Per chiarezza espositiva si riporta di seguito la clausola: «*Obblighi di non concorrenza, dell'Associato receduto o escluso - in caso di recesso dall'Associazione e/o di esclusione e/o di perdita della qualifica di Associato per il raggiungimento del 62° anno di età o del differente anno di età. previsto ai sensi del precedente paragrafo 5.4, l'Associato non potrà svolgere per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla. cessazione del rapporto associativo, attività di consulenza o assistenza professionale in favore e/o nell'interesse di soggetti che siano clienti sotto la responsabilità gestionale o professionale sua o di altri associati o che siano o siano stati riferiti all'Associazione da altri Associati o dal CP\_8 e con i quali l'Associato sia entrato in contatto nei 36 (trentasei) mesi anteriori alla data di efficacia della causa di cessazione; il tutto salva rinuncia espressa da parte del Comitato di Gestione>>.*

- che la validità della clausola andava verificata alla luce del disposto dell'art. 2596 c.c., vertendosi in ambito di lavoro autonomo;
- che, alla luce della ratio di detta norma, *“i limiti inderogabili posti dalla norma sono finalizzati a tutelare il diritto fondamentale della persona, riconosciuto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, di svolgere “secondo le proprie possibilità e le proprie scelte un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”; l'art. 2956 c.c., sancendo la parziale indisponibilità dell'attività economica individuale, ha voluto tra l'altro impedire che un soggetto possa essere privato, anche col suo consenso (spesso necessitato da inderogabili ragioni economiche), di ogni possibilità di attività economica”* (cfr. pag. 54 del CP\_2);”
- che *“la clausola in questione, quantomeno apparentemente, preclude all'associato uscente l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa alla quale egli legittimamente potrebbe aspirare in ragione delle competenze e dell'esperienza acquisita, ricomprendendo il divieto tutte le attività proprie della professione di commercialista”* (cfr. pag. 55 del CP\_2);
- che *“deve tuttavia rilevarsi che l'art. 28 dello Statuto di TLS prevede un correttivo idoneo, nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo, a preservarne la validità, non essendo vietato in assoluto lo svolgimento delle “attività di consulenza o assistenza professionale” e cioè in favore di chiunque, ma solo in favore di alcuni soggetti. In particolare, il divieto in questione è circoscritto a una prima categoria rappresentata da “soggetti che siano clienti sotto la responsabilità gestionale o professionale sua (n.d.r.: dell'associato “uscente”) o di altri associati”, e a una seconda categoria rappresentata da soggetti “che siano o siano stati riferiti all'Associazione da altri Associati o dal CP\_8 e con i quali l'Associato stesso sia entrato in contatto nei 36 (trentasei) mesi anteriori alla data di efficacia della causa di cessazione”. Se i soggetti appartenenti alla prima categoria, per quanto numerosi e non di immediata identificazione (stante il numero di associati di TLS), costituiscono un'entità determinabile, a diversa conclusione deve pervenirsi quanto ai soggetti appartenenti alla seconda categoria. Infatti, l'utilizzo di espressioni generiche quali “riferiti” ed “entrato in contatto”, nonché il richiamo al Parte\_5 - e cioè, come precisato all'art. 2 dello Statuto, l'organizzazione della rete internazionale PricewaterhouseCoopers -, conducono ad estendere la portata del divieto di cui all'art. 28 dello Statuto ad un numero esponenziale e*

*finanche indeterminabile di soggetti e a vanificare, quindi, gli effetti del "correttivo" previsto dalla norma richiamata." (cfr. pag. 56 del CP\_2);*

- che, pertanto, facendosi applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1419, comma 1, c.c., doveva affermarsi "la nullità dell'art. 28 dello Statuto limitatamente alla parte in cui prevede che «*l'Parte\_6 non potrà svolgere per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del rapporto associativo, attività di consulenza o assistenza professionale in favore e/o nell'interesse di soggetti...che siano o siano stati riferiti all'Associazione da altri Associati o dal CP\_8 e con i quali l'Associato sia entrato in contatto nei 36 (trentasei) mesi anteriori alla data di efficacia della causa di cessazione*».

B) Dopo aver rigettato le domande di risarcimento del danno proposte dal Per\_1 per lo scambio di corrispondenza con lo studio CT&P e per essere stato costretto ad uscire dal CP\_8 al compimento del sessantaduesimo anno di età, con riguardo alla domanda, proposta da Per\_1 di condanna al pagamento della quota parte degli utili relativi al periodo 1.07.2021/30.06.2022 e della quota parte della plusvalenza Galaxy, ha, anzitutto, chiarito che detta domanda doveva intendersi come "volta ad ottenere la liquidazione della differenza degli utili a lui dovuti nel 2021 e per il primo semestre 2022, da conteggiarsi sulla base dei criteri statutari, oltre all'utile di sua competenza relativo alla c.d. operazione Galaxy".

Passando all'esame della domanda, ha chiarito che "l'unico criterio oggettivo utilizzabile ai fini delle determinazioni degli utili spettanti al Per\_1 per il 2021 è quello previsto nello Statuto... indimostrata è risultata la tesi di TLS, secondo cui la distribuzione dei suoi utili, per prassi, sarebbe avvenuta mediante criteri meritocratici, prevalenti sul concetto di "rendite di posizione" o su mere distribuzioni "meccaniche" secondo criteri fissi, essendosi TLS rifiutata di depositare i "progetti di ripartizione" elaborati dal Comitato di Gestione" per gli anni oggetto di analisi (pag. 10 ctu), adducendone l'estraneità al quesito - benché fosse suo preciso interesse depositarli per dimostrare la sua tesi -, ed essendo le determinazioni dell'Arbitratore totalmente immotivate, come si esporrà in prosieguo ... Come correttamente ha rilevato il CTU, in ragione di quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, una quota pari al 45% dell'utile deve essere distribuito tra gli associati in base alla loro quota di partecipazione all'associazione e alla categoria di appartenenza, essendo, in particolare, previsto che:

- il "primo scaglione", pari al 15% dell'utile, è da distribuire ad Parte\_7 Ordinari e Giovani in base alla loro partecipazione all'associazione riparametrata all'interno delle categorie considerate;
- il "secondo scaglione", pari al 15% dell'utile, è da distribuire agli Associati Fondatori in base alla loro partecipazione all'associazione riparametrata all'interno della categoria;
- il "terzo scaglione", pari al 15% dell'utile, è da distribuire a tutti gli associati, esclusi gli Onorari, in base alla loro partecipazione all'associazione riparametrata all'interno delle categorie considerate;
- il restante 55% dell'utile, ossia il "quarto scaglione", deve essere invece distribuito in base ad elementi di carattere quali/quantitativo legati all'attività svolta dal singolo associato su indicazione del Comitato di Gestione, che deve procedere quindi all'elaborazione di una proposta di ripartizione, oggetto poi di verifica e, ove del caso, di modifica da parte di un Arbitratore.

L'assunto di TLS secondo cui il CTU avrebbe esorbitato dal proprio ruolo, fornendo un'interpretazione giuridica delle norme statutarie, è infondato, in quanto il CTU si è limitato a rispondere al quesito del Tribunale Arbitrale, fornendo una mera descrizione letterale delle norme statutarie, come del resto ha riconosciuto la stessa TLS" (pag. 67 lodo).

...Accertata nella misura dell'1,82% la quota di partecipazione del Per\_1 a TLS alla data del 31.12.2021, si tratta allora di quantificare, sulla base dei criteri indicati agli art. 18.3 e 18.4 dello Statuto, nell'interpretazione che è stata sopra illustrata, gli utili allo stesso spettanti nell'esercizio solare 2021. Al riguardo, deve ritenersi incontestato, essendo anche di riscontro documentale, che l'utile risultante dal rendiconto di TLS al 31.12.2021 distribuito tra gli associati, è stato pari ad € 60.995.018,24, e, conseguentemente, sulla base dei meri criteri matematici di cui si è dato conto in precedenza, l'utile di pertinenza del Per\_1 sulla base del "secondo scaglione" e "terzo scaglione" è pari ad € 702.289,00.

In particolare, esso è determinato, quanto al "secondo scaglione", applicando sulla quota del 15% degli utili dell'Associazione la percentuale riparametrata del 4,74% per un totale dovuto di € 433.411,00 e, quanto al "terzo scaglione", applicando sulla quota del 15% degli utili dell'Associazione la percentuale riparametrata del 2,94% per un totale dovuto di € 268.878,00.

*Sul punto si richiamano i conteggi effettuati dal CTU di cui è evidenza a pag. 8 della relazione, da condividersi per tutte le ragioni già illustrate, ove è anche precisato che, per giungere alle somme effettivamente percepite, all'importo indicato è necessario sottrarre le ritenute di acconto subite dall'Associazione ed attribuite all'associato.*

*Quanto agli utili spettanti al Per\_1 sulla base del "quarto scaglione", il CTU ha dato atto di non avere potuto procedere alla loro quantificazione, non essendo stata fornita alcuna documentazione utile per accertare l'operato del Comitato di Gestione e dell'Arbitratore in merito alle modalità di applicazione delle previsioni statutarie che regolano la ripartizione del 55% dell'utile dell'Associazione. In effetti, si rileva che il Comitato di Gestione, in data 27.04.2022, deliberava di approvare la bozza del rendiconto della gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 e il progetto di ripartizione dell'utile, dando atto che si trattava di "documenti redatti e discussi informalmente durante le scorse settimane", disponendone la trasmissione all'Arbitratore (cfr. all. 3.5 alla relazione di ctu), e, in data 6.06.2022, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'assemblea degli associati tenutasi il 20.05.2022 e dopo avere ricevuto il parere positivo dell'Arbitratore in data 3.06.2022, dava per definitivo il progetto di ripartizione degli utili, ove era indicata quale percentuale di ripartizione spettante al Per\_1 uella dello 0,507%.*

*...Poiché, come si è sopra evidenziato, il verbale del Comitato di Gestione del 27.04.2022 non dà conto dei criteri seguiti e dei dati utilizzati per la determinazione della percentuale di ripartizione degli utili spettanti a ciascun associato, la percentuale assegnata al Per\_1 (0,507%) risulta di fatto arbitraria e non può essere quindi presa in considerazione dall'Arbitro Unico. Non essendo stato poi depositato nel procedimento arbitrale alcun documento da cui l'Arbitro Unico possa desumere elementi per effettuare una valutazione sulla base dei criteri indicati al punto 18.4 dello Statuto, non resta che utilizzare ai fini della distribuzione degli utili del "quarto scaglione" la percentuale di partecipazione del Per\_1 a TLS alla data del 31.12.2021, da ritenersi pari, per le ragioni sopra illustrate, all'1,820%.*

*...In ragione di quanto esposto, gli utili del "quarto scaglione" dovuti al Per\_1 sono pari ad € 610.560,13 e cioè all'1,82% del 55% dell'utile distribuito da TLS per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, pari a € 60.995.018,00.*

*...In conclusione, quindi, al Per\_1 dovrà essere riconosciuto e versato l'importo di € 1.003.604,13 quale residuo degli utili ad esso spettanti per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, al*

*netto degli acconti ricevuti e dei crediti di imposta attribuiti, su cui saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo” (pag. 73 lodo).*

C) Quanto alla domanda di *Per\_1* volta al pagamento degli utili dovuti dall'1.01.2022 al 30.06.2022, data, quest'ultima, in cui è cessata la sua partecipazione in TLS per avere raggiunto il limite di età di 62 anni, l'Arbitro ha rilevato che, in proposito, veniva *“in rilievo l'art. 29 dello Statuto, ove è disciplinato il procedimento da seguire nelle ipotesi di Liquidazione dell'Associato o dei suoi eredi in caso di recesso od esclusione...Per poter provvedere sulla domanda proposta dal Per\_1 non è, quindi, necessaria la predisposizione di un rendiconto di TLS al 30.06.2022 dal quale desumere l'utile del periodo - rendiconto, per inciso, che TLS non ha dato la disponibilità a fornire - , essendo, invece, sufficiente l'acquisizione delle fatture emesse da TLS nel primo semestre 2022 riferibili alle attività svolte dal Per\_1* Al riguardo, il CTU ha quantificato l'importo fatturato da TLS fino al 30.06.2022 relativo al lavoro del *Per\_1* in € 838.027,00 per il settore Transfer Pricing e in € 285.682,00 per l'attività di consulenza, per un totale, quindi, di € 1.123.709,00, da cui va detratta la somma di € 16.000,00 in quanto riferita a fatture emesse successivamente al 30.06.2022, così risultando l'importo di € 1.107.709,00, che corrisponde ai ricavi dell'Associazione riferibili alle attività svolte dal *Per\_1* fino alla cessazione del rapporto...Trattandosi di ricavi, l'importo così ottenuto va depurato dei costi che sono stati sostenuti dall'Associazione per generarli...così determinandosi l'utile conseguito dall'Associazione riferibile alle attività svolte dal *Per\_1* fino alla cessazione del rapporto in € 498.469,05 (vale a dire il 45% di € 1.107.709,00)... Dall'importo così determinato, devono detrarsi gli acconti ricevuti, che sono pari ad € 69.054,00.

*...In conclusione, il residuo credito dovuto al Per\_1 per il primo semestre 2022 è pari ad € 429.415,05, somma sulla quale sono dovuti gli interessi legali dal 1.07.2023, essendo previsto dall'art. 29 dello Statuto che il pagamento delle somme dovute dall'Associato uscente dovrà essere eseguito entro 12 mesi dallo scioglimento”.*

D) Ha ritenuto circostanza pacifica quella per cui fosse dovuta al *Per\_1* la restituzione della somma versata nel Fondo di dotazione pari ad euro 120.000,00.

E) Ha, poi, riconosciuto in favore dell'attore la somma di euro 272.757,13 a titolo di partecipazione nell'operazione Galaxy, e, ciò, dopo aver ricostruito, in mancanza di ulteriore documentazione depositata da TLS, l'operazione sulla base del rendiconto 2022 e sulla base

della pacifica - nonché ammessa da TLS - circostanza che l'operazione avesse generato utili nel maggio 2022, tutti distribuiti, ma iniquamente non riconosciuti a *Per\_1*

F) Infine, ha declinato la propria competenza arbitrale rispetto alla domanda con cui TLS aveva chiesto, in via riconvenzionale, il rimborso delle somme versate in esecuzione del contratto di *leasing* dell'autovettura concessa in uso al *Per\_1* durante la sua permanenza nell'associazione; ha rigettato tutte le domande di risarcimento del danno proposte in via riconvenzionale da TLS nei confronti del *Per\_1* per violazione degli obblighi di fedeltà ed esclusiva, così come le domande di risarcimento del danno di immagine e alla reputazione per difetto di prova e, comunque, per insussistenza degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità.

4) Proponendo impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso tale lodo, le impugnanti [...]

*Parte\_1* e “ *Parte\_2* , quali aventi causa di TLS, hanno chiesto, in via rescindente, di accertare la nullità del lodo impugnato, per i motivi di seguito indicati, e, in via rescissoria, di dichiarare infondate o inammissibili tutte le domande proposte dal dott. *Per\_1* e, comunque, di accogliere le domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento del pregiudizio subito dall'Associazione in conseguenza delle violazioni statuarie e regolamentari poste in essere da *Per\_1* in via subordinata, di dichiarare infondate domande attoree; in via sempre rescissoria e subordinata, di rideterminare il *quantum debeatur* secondo giustizia, con esclusione, in ogni caso, della restituzione dell'importo di euro 120.000,00 a titolo di versamento nel fondo di dotazione e di ogni pretesa estranea al periodo 1.7.2021 - 30.6.2022, con integrale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da TLS.

Al riguardo, le parti impugnanti hanno sollevato i seguenti motivi:

- i) “nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 4) c.p.c. perché le statuizioni arbitrali esorbitano i limiti della convenzione arbitrale”;
- ii) “Violazione dell'art. 829, co. 3, seconda parte – ultrapetizione – violazione dell'ordine pubblico processuale”;
- iii) “Violazione dell'art. 829 co. 1 n. 9 – violazione del principio del contraddittorio”;
- iv) “Violazione dell'art. 829 co. 1 n. 5) c.p.c. – difetto di motivazione”;
- v) “violazione dell'art. 829 co. 1 n. 11) c.p.c.” – contraddittorietà della motivazione e contraddittorietà fra motivazione e dispositivo;

vi) “violazione dell’art. 829, co. 1, n. 12) - il Lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti”.

5) Si è costituito l’impugnato *Persona\_1* chiedendo, in via principale di rigettare l’impugnazione proposta e, per l’effetto, di confermare integralmente il Lodo impugnato; in via subordinata, in ipotesi di riforma, anche parziale, del Lodo, di accogliere le conclusioni già rassegnate nel procedimento arbitrale.

6) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

7) Va, anzitutto, richiamato, in generale, che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., l’impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all’art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “*a critica vincolata*”, solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare *ex novo* il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L’art. 829 c.p.c, pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell’impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma.

Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell’art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091).

A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l’impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.

L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, quindi, richiamato che *“La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”* (Cass. 16304/2024).

Quanto all'adeguatezza della motivazione, va richiamato che l'impugnazione sulla motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *“impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (da ultimo, ex multis, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Inoltre, *“in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non-motivazione”* (Cass. n. 12321/2018).

Va, poi, richiamato che, nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la

fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

8) Con il proprio primo motivo di impugnazione le impugnanti hanno invocato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. rimproverando all'Arbitro di aver pronunciato fuori dalla convenzione di arbitrato, e, ciò, sia nella parte in cui l'Arbitro ha dichiarato la nullità parziale dell'art. 28 disciplinante il patto di non concorrenza, sia ove ha accolto le domande del dott. Per\_1 (di diversa ripartizione degli utili) con riferimento all'intero anno solare 2021, al primo semestre del 2022, nonché alla cd. "operazione Galaxy".

Quanto al primo profilo, le impugnanti hanno dedotto che la pronuncia relativa alla nullità parziale dell'art. 28 per indeterminatezza dell'oggetto e, dunque, per contrarietà all'art. 1346 c.c. esorbiterebbe dal "perimetro della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello Statuto" perché la clausola compromissoria (art. 31 dello Statuto) si limita a prevedere che: *"Le eventuali controversie tra uno o più Associati o tra uno o più Associati e l'Associazione, nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione dello Statuto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano"* precludendo all'Arbitro ogni giudizio in ordine alla validità delle clausole statutarie.

Quanto al secondo profilo, secondo la prospettazione delle impugnanti, l'Arbitro, procedendo alla liquidazione degli utili in favore del dott. Per\_1 relativamente all'anno 2021 ed ai primi sei mesi del 2022, non si sarebbe limitato ad interpretare, come era in suo potere, le clausole dello Statuto ma, sostituendo "la percentuale di partecipazione agli utili stabilita dal Comitato di Gestione (0,507%) con quella ritenuta conforme al suo concetto di equità (1,82%)", avrebbe disapplicato i principi contenuti negli artt. 18.3, 18.4, e 29<sup>2</sup> dello Statuto stesso.

---

<sup>2</sup> "18.3 Ciascun Associato partecipa alla ripartizione degli utili conseguiti dall'Associazione secondo i seguenti criteri e modalità:

(a) una prima quota, pari al 15% (quindici per cento) dell'utile conseguito, viene distribuita tra gli Associati Anziani, Ordinari e Giovani in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta da ciascuno di essi;

(b) una seconda quota, pari al 15% (quindici per cento) dell'utile conseguito, viene distribuita tra gli Associati Fondatori in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta da ciascuno di essi;

(c) una terza quota, pari al 15 % (quindici per cento) dell'utile conseguito, viene distribuita in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta da ciascun Associato, con espressa esclusione degli Associati Onorari;

(d) il residuo, pari al restante 55% (cinquantacinque per cento) dell'utile conseguito, viene distribuito tra gli Associati sulla base della procedura di seguito indicata.

18.4 Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, il Comitato di Gestione predispone una proposta di ripartizione dell'utile tra gli Associati, formulata in funzione del contributo di ciascuno di essi, valutato tenendo conto delle

seguenti circostanze, da considerare esemplificative e non esaustive: risultati raggiunti, nuovi clienti acquisiti, fatturato realizzato dall'Associazione grazie all'attività professionale del singolo Associato, profittabilità del lavoro svolto, gestione delle risorse, attività di marketing, pubblicazioni, insegnamento (universitario o di altra natura), partecipazione a tavole rotonde, convegni, seminari o commissioni di studio, svolgimento di attività gestionali o amministrative a beneficio

Inoltre, secondo le impugnanti, l'Arbitro, statuendo sulla misura degli utili spettanti al dott. **Per\_1** anche all'esito dello scioglimento del rapporto, si sarebbe pronunciato su una questione sottratta alla sua competenza in quanto rimessa, dagli artt. 18.3 e 18.4 e 29 dello Statuto, alla competenza dell'arbitratore secondo il procedimento stabilito dall'art. 1349 c.c. "le cui determinazioni, ove non condivise, avrebbero dovuto essere impugnate con apposito procedimento avanti il giudice ordinario".

Per le ragioni legate al difetto di competenza dell'Arbitro, secondo le impugnanti, il lodo andrebbe, dunque, annullato nella parte in cui ha quantificato in complessivi euro 1.003.604,13 gli utili spettanti al **Per\_1** con riferimento all'anno 2021, nonché nella parte in cui ha rideterminato in euro 429.415,05 la quota parte di utili spettanti al **Per\_1** in relazione al primo semestre 2022, in luogo di quella, inferiore, di euro 69.053,90, deliberata dal Comitato di gestione – previo parere positivo dell'Arbitratore – nella riunione del 30.12.2022, nonché nella parte in cui ha condannato TLS al pagamento, in favore del dott. **Per\_1** della somma di euro 272.757,13 a titolo di utili relativi alla cd. "operazione Galaxy.

**8.1)** Tale motivo di impugnazione è del tutto infondato.

Invero, quanto alla doglianza secondo cui l'arbitro si sarebbe pronunciato fuori dai limiti della convenzione dell'arbitrato per aver dichiarato la nullità parziale, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola di cui all'art. 28 dello Statuto, disciplinante il patto di non concorrenza, ad avviso della Corte trattasi di doglianza infondata, dovendosi ritenere che la questione relativa alla parziale validità o meno di una clausola dello statuto, quale quella relativa agli obblighi di non concorrenza, rientri nella competenza arbitrale alla stregua dell'ampia formulazione della clausola compromissoria che demanda all'arbitrato qualsiasi controversia *nascente* dall'interpretazione e dall'applicazione dello Statuto.

---

dell'Associazione, rispetto dei regolamenti, direttive e procedure, qualità dell'attività professionale svolta, sviluppo di progetti di innovazione, etc.

La proposta di ripartizione viene prontamente trasmessa dal Comitato di Gestione ad un Arbitratore, nominato di triennio in triennio dall'Assemblea degli Associati Fondatori e Onorari con le maggioranze previste al successivo paragrafo 19.1.

L'Arbitratore, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento, verifica la proposta di ripartizione dell'utile predisposta dal Comitato di Gestione e, ove del caso, modifica gli importi spettanti a ciascun Associato. La decisione dell'Arbitratore è assunta ex bono et aequo, ed è inappellabile."

L'Art. 29 comma 3 prevede che l'associato uscente abbia diritto "ad una somma di denaro pari all'utile netto di sua spettanza (dedotti eventuali acconti già percepiti) in relazione alle attività svolte fino al momento dello scioglimento del rapporto, determinata secondo quanto previsto al precedente articolo 18".

Deve ritenersi infondata anche la censura circa il fatto che l'arbitro avrebbe operato al di fuori dei limiti della convenzione per aver disapplicato i criteri fissati dagli artt. 18.3, 18.4 e 29 in tema di distribuzione degli utili tra gli associati, ove si consideri:

- che la doglianza, in tal modo formulata, pare riguardare il percorso argomentativo seguito dall'arbitro per determinare gli utili spettanti al dott. **Per\_1** piuttosto che l'estraneità della relativa questione alla competenza arbitrale;
- che, comunque, dalla lettura del lodo (nei passaggi sopra riportati alle lettere B e C) si evince chiaramente che tali disposizioni dello Statuto rappresentano, invece, il punto di partenza su cui si è fondata la decisione oggetto di impugnazione;
- che, piuttosto, l'Arbitro, con riguardo al riconoscimento degli utili spettanti in base al "quarto scaglione", ha argomentato la propria adesione al criterio motivatamente adottato dal CTU in ragione della carenza di giustificazione della percentuale in proposito adottata dal Comitato di Gestione segnalando, al riguardo, che *"il verbale del Comitato di Gestione del 27.04.2022 non dà conto dei criteri seguiti e dei dati utilizzati per la determinazione della percentuale di ripartizione degli utili spettanti a ciascun associato"*, con la conseguenza che *"la percentuale assegnata al **Per\_1** (0,507%) risulta di fatto arbitraria e non può essere quindi presa in considerazione dall'Arbitro Unico"*.

**9)** Con il secondo motivo di impugnazione le impugnanti hanno lamentato la violazione dell'ordine pubblico processuale per essersi pronunciato l'arbitro *ultra petita*.

Le impugnanti, al riguardo, hanno dedotto che l'arbitro sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione laddove avrebbe "liquidato al dott. **Per\_1** utili in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal Comitato di gestione (ed avallato dall'Arbitratore) con riferimento all'intero anno 2021, benché (la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio, ndr) avesse ad oggetto, al più, il periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 30.6.2022" e "la domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di utili asseritamente non percepiti è stata introdotta per la prima volta con la prima memoria autorizzata e in quella sede, comunque, il dott. **Per\_1** veva limitato la propria pretesa al periodo 1.7.2021 - 30.6.2022".

Inoltre, secondo la prospettazione degli impugnanti, l'arbitro avrebbe condannato TLS alla restituzione della somma di euro 120.000,00 versata dal dott. **Per\_1** nel fondo di dotazione dell'Associazione nonostante la correlata domanda "non era stata formalizzata nell'atto di

precisazione delle conclusioni (individuato dall'Arbitro nella seconda memoria autorizzata), essendo stata introdotta solo in sede di comparsa conclusionale”.

Inoltre, secondo le impugnanti, il lodo, nella parte in cui stabilisce la misura dei dividendi spettanti al dott. *Per\_1* in relazione all'intero 2021 e al primo semestre del 2022, sarebbe affetto sia dal vizio enucleato nel primo motivo di appello, sia da quello di ultrapetizione essendo “i criteri sottesi alla distribuzione degli utili (...) espressamente previsti dagli artt. 18.3. e 18.4 dello Statuto che regolano dettagliatamente le modalità di attribuzione dei dividendi secondo un sistema “a scaglioni” minuziosamente disciplinato” derivandone “che l'Arbitro non avrebbe potuto rideterminare la quota parte del *Per\_1* senza previamente dichiarare – anche solo in via incidentale – la nullità di tali clausole statutarie”: nullità, tuttavia, mai eccepita dal Dott. *Per\_1*

**9.1)** Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

S'è detto che il motivo di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829 comma 3 c.p.c. è stato invocato dalle impugnanti per il fatto che l'Arbitro sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione in tre distinte occasioni: a) laddove ha liquidato gli utili con riferimento all'intero anno 2021, benché la domanda avesse ad oggetto, al più, il periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 30.6.2022; b) laddove ha pronunciato condanna alla restituzione della somma di euro 120.000,00 versata dal dott. *Per\_1* nel fondo di dotazione dell'Associazione; c) laddove ha rideterminato in aumento la quota di partecipazione agli utili spettanti al dott. *Per\_1* pervenendo conseguentemente ad una diversa quantificazione dei dividendi al medesimo spettanti in relazione all'intero 2021 e al primo semestre del 2022 discostandosi dai criteri sottesi alla distribuzione degli utili espressamente previsti dagli artt. 18.3. e 18.4 dello Statuto che regolano dettagliatamente le modalità di attribuzione dei dividendi secondo un sistema “a scaglioni” minuziosamente disciplinato.

In ordine al motivo di nullità del lodo per contrarietà ai principi di ordine pubblico, la Corte richiama, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che tale rimando all'ordine pubblico deve essere interpretato in senso restrittivo, limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione “*attenuata*” di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative (cfr. Cass. 8718/2024).

Nel caso di specie, in realtà, la Corte ritiene che non sia configurabile alcuna violazione dell'ordinamento pubblico processuale per asserito vizio di ultrapetizione, atteso che tale vizio, ove mai esistente, non comporterebbe alcuna violazione di norme fondamentali del nostro ordinamento.

In ogni modo, quanto ai presupposti per la nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio, va richiamato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che *“in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”* (Cass. Civ. n. 15785/21; Cass. Civ. n. 18600/2020; Cass. Civ. n. 2201/2007).

Va, inoltre, chiarito che la nullità per violazione del contraddittorio non è configurabile quando *“inalterato il quadro fattuale di riferimento, il collegio arbitrale si è limitato a sussumere il denunciato inadempimento di una parte del contratto sotto una fattispecie legale piuttosto che sotto un'altra, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda e individuando la disposizione di legge applicabile al caso concreto”* (Cass. 16077/2021).

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non sia configurabile la lesione del contraddittorio né il vizio di una pronuncia *ultra petita* denunciati dall'impugnante, ove si consideri che l'Arbitro si è diffusamente soffermato sull'ammissibilità delle domande censurate dalle impugnanti; che su di esse vi è stato ampio contraddittorio nel corso del procedimento arbitrale; che la stessa prospettazione del motivo di doglianza svolta dalle impugnanti pare rimandare più che a un'ipotesi di pronuncia *ultra petita* ad una decisione semplicemente assunta su ragioni diverse da quelle propugnante nel procedimento arbitrale dalle impugnanti; che, sotto tale profilo, trattasi di decisione assunta sulla base di motivazione comprensibile ed adeguata.

**10)** Con il terzo motivo di impugnazione le impugnanti hanno dedotto che il lodo risulterebbe, altresì, viziato ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 9) c.p.c. per violazione del principio del

contraddittorio nella parte relativa alla declaratoria di nullità parziale dell'art. 28 dello Statuto ed in quella relativa all'innalzamento della percentuale di partecipazione agli utili del dott. **Per\_1** dalla misura dello 0,507% (stabilita dal Comitato di Gestione, con parere positivo dell'Arbitratore) all'1,82%, avendo l'arbitro omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dei circa 270 associati di TLS, i quali rivestirebbero, rispetto alle relative pronunce, la qualità di litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in quanto gli effetti di quest'ultime sarebbero idonee a riverberarsi nella loro sfera giuridica; ciò a motivo del fatto che "la nullità è, di norma, assoluta e spiega i suoi effetti *erga omnes*" e che una maggiore erogazione degli utili nei confronti del dott. **Per\_1** "comporta, inevitabilmente, una riduzione dei dividendi attribuiti agli altri Associati".

**10.1)** Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

Ad avviso della Corte, invero, non sussiste, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio, sotto entrambi i profili prospettati dalle impugnanti.

In relazione al primo, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, in un caso, come quello di specie, di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio (cfr. Cass. 12683/2025).

Sotto il secondo profilo, va considerato che il valore dell'1,82% non è la quota di partecipazione agli utili del Dott. **Per\_1** bensì il valore della quota di partecipazione detenuta dal dott. **Per\_1** nel 2021 nell'associazione TLS, sulla scorta della quale l'Arbitro – applicando, per quanto possibile, proprio il meccanismo previsto dallo Statuto – ha calcolato la quota di utili spettanti al dott. **Per\_1** sul c.d. "quarto scaglione" (ossia sul 55 % degli utili dell'associazione); che l'arbitro ha diffusamente chiarito di aver in tal modo condiviso le valutazioni del CTU che aveva ben spiegato di non aver potuto adottare la minore percentuale dello 0,507 % indicata per il **Per\_1** dal Comitato di Gestione, con "parere" favorevole dell'Arbitratore, per il fatto che erano rimaste del tutto ignote le ragioni che avevano indotto il Comitato di Gestione ad indicare la predetta percentuale dello 0,57%; che

trattasi di una motivazione adeguata e comprensibile, specie se si considera che, nel caso, l'Arbitro era tenuto a pronunciare la propria decisione "secondo equità".

**11)** Con il quarto motivo di impugnazione le impugnanti hanno lamentato che il **CP\_2** sarebbe carente di motivazione:

- nella parte in cui l'Arbitro ha rideterminato le quote di utili spettanti al **Per\_1** in relazioni agli anni 2021 e 2022 in difetto del "requisito della manifesta iniquità della determinazione dell'Arbitratore e senza dare minimamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto opportuno discostarsi dalla regola di diritto sancita dall'art. 1349 c.c.";

- nella parte in cui, con specifico riferimento agli utili relativi all'anno 2021, "ha inopinatamente riconosciuto al dott. **Per\_1** una quota di partecipazione spropositatamente elevata (1,82%), provvedendo altresì all'attribuzione degli utili previsti dal quarto scaglione (che presupponeva la ricorrenza di una pluralità di condizioni, per nulla verificate)".

**11.1)** Anche tale motivo di impugnazione è infondato, dovendosi, anzitutto, richiamare che, restando precluso il riesame nel merito del giudizio già espresso dall'arbitro, l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *"impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"* (Cass. 3768/2006): ad avviso della Corte tale situazione non è certo configurabile nella fattispecie per cui è causa, in quanto, dalla lettura del lodo, si evince chiaramente il percorso motivazionale posto alla base della decisione arbitrale in relazione alla determinazione delle quote degli utili spettanti al **Per\_1** laddove, ad esempio, con particolare riguardo alla questione dell'attribuzione degli utili previsti per il quarto scaglione, è stato esposto, in maniera perfettamente comprensibile, quanto segue:

*"Quanto agli utili spettanti al **Per\_1** sulla base del "quarto scaglione", il CTU ha dato atto di non avere potuto procedere alla loro quantificazione, non essendo stata fornita alcuna documentazione utile per accertare l'operato del Comitato di Gestione e dell'Arbitratore in merito alle modalità di applicazione delle previsioni statutarie che regolano la ripartizione del 55% dell'utile dell'Associazione. In effetti, si rileva che il Comitato di Gestione, in data 27.04.2022, deliberava di approvare la bozza del rendiconto della gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 e il progetto di ripartizione dell'utile, dando atto che si trattava di*

"documenti redatti e discussi informalmente durante le scorse settimane", disponendone la trasmissione all'Arbitratore (cfr. all. 3.5 alla relazione di ctu), e, in data 6.06.2022, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'assemblea degli associati tenutasi il 20.05.2022 e dopo avere ricevuto il parere positivo dell'Arbitratore in data 3.06.2022, dava per definitivo il progetto di ripartizione degli utili, ove era indicata quale percentuale di ripartizione spettante al Per\_1 uella dello 0,507%.

Come ha condivisibilmente rilevato il CTU, tuttavia, da alcuno dei documenti depositati da TLS nel presente procedimento arbitrale vi è evidenza dell'applicazione dei criteri indicati al punto 18.4 dello Statuto e, in particolare, delle ragioni che hanno condotto il Comitato di Gestione a quantificare nella misura dello 0,507% la percentuale di ripartizione degli utili spettanti al Per\_1

In sostanza, i verbali del Comitato di Gestione del 27.04.2022 e del 6.06.2022 e il "parere" dell'Arbitratore del 3.06.2022, non hanno le caratteristiche minime necessarie per integrare gli adempimenti richiesti dall'art. 18.4 dello Statuto, essendo totalmente privi di motivazione. Al riguardo, pare utile precisare che il "parere" dell'Arbitratore, la cui mancata impugnazione è stata addotta da TLS quale limite preclusivo alla proponibilità della domanda del Per\_1 reca una motivazione meramente apparente e di stile, come risulta confermato dal fatto che i pareri resi dall'Arbitratore in data 14.05.2020, 13.05.2021, 3.06.2022 e 26.05.2023 sono identici, tanto da sembrare una sorta di fac-simile sul quale, di anno in anno, viene apposta una data diversa. Ne deriva, quindi, per un verso, che non può ritenersi reso alcun "parere" dell'Arbitratore sul progetto di distribuzione degli utili proposto dal Comitato di Gestione in data 27.04.2022 e poi approvato il 6.06.2022 e, per altro verso, che, poiché la clausola statutaria prevede chiaramente che la determinazione del terzo sia rimessa al suo equo apprezzamento (e non al suo mero arbitrio, essendo previsto che egli debba decidere ex bono et aequo), è possibile l'intervento sostitutivo del giudice e, quindi, in questo caso, dell'Arbitro, cui peraltro è attribuito il potere di decidere secondo equità.

Poiché, come si è sopra evidenziato, il verbale del Comitato di Gestione del 27.04.2022 non dà conto dei criteri seguiti e dei dati utilizzati per la determinazione della percentuale di ripartizione degli utili spettanti a ciascun associato, la percentuale assegnata al Per\_1 (0,507%) risulta di fatto arbitraria e non può essere quindi presa in considerazione dall'Arbitro Unico.

*Non essendo stato poi depositato nel procedimento arbitrale alcun documento da cui l'Arbitro Unico possa desumere elementi per effettuare una valutazione sulla base dei criteri indicati al punto 18.4 dello Statuto, non resta che utilizzare ai fini della distribuzione degli utili del "quarto scaglione" la percentuale di partecipazione del **Per\_1** a TLS alla data del 31.12.2021, da ritenersi pari, per le ragioni sopra illustrate, all'1,820%.*

*Tale soluzione risulta peraltro conforme ad equità, contemperando le esigenze delle parti, in quanto, per un verso, non penalizza il **Per\_1** essendogli riconosciuti gli utili del "quarto scaglione", nonostante la resistenza di TLS a depositare la documentazione che sarebbe stata a tal fine necessaria, e, per altro verso, non penalizza TLS, in quanto per il calcolo degli utili del "quarto scaglione" viene utilizzato un parametro frutto di sua elaborazione, anche se per altri fini.*

*In ragione di quanto esposto, gli utili del "quarto scaglione" dovuti al **Per\_1** sono pari ad € 610.560,13 e cioè all'1,82% del 55% dell'utile distribuito da TLS per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, pari a € 60.995.018,00”.*

**12)** Con il quinto motivo di impugnazione le impugnanti hanno invocato la nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ex art. 829 n. 11 c.p.c. sostenendo, in primo luogo, che la motivazione del lodo sarebbe contraddittoria perché, da un lato, “nel rigettare la domanda di nullità dell’art. 29 co. 3 dello Statuto (che nega il diritto dell’Associato uscente a percepire la liquidazione del valore della propria quota), l’Arbitro sembra individuare nelle scelte discrezionali degli Associati un limite invalicabile all’esercizio del proprio potere equitativo” e, d’altro lato, “nel pronunciarsi sulla domanda di ripartizione degli utili (questione anch’essa pacificamente afferente a diritti disponibili), l’Arbitro si ritiene legittimato a contestare le scelte operate dagli Associati, censurando i criteri di ripartizione degli utili da questi ultimi individuati negli artt. 18.3 e 18.4 dello Statuto”.

Inoltre, secondo gli impugnanti, la contraddittorietà del lodo emergerebbe anche tra dispositivo e motivazione del lodo laddove, “a pag. 83 del Lodo, l’Arbitro, facendo applicazione dell’art. 29 dello Statuto – ritenuto legittima espressione della discrezionalità statutaria – espressamente esclude che il socio uscente abbia diritto “a qualsiasi importo a titolo di valorizzazione della quota, ivi incluso quello per l’avviamento”, salvo poi riconoscere al dott. **Per\_1** nel dispositivo, il diritto alla restituzione della quota d’ingresso!”.

**12.1)** Tale motivo di impugnazione, con cui è stata invocata la nullità del lodo per “disposizioni contraddittorie” ex art. 829 n. 11 c.p.c., è del tutto infondato.

Va, invero, richiamato, in generale, che la nullità del lodo ex art. 829, comma 1 n. 11, c.p.c., ricorre, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (cfr. Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982; Cass. 7160/1990; Cass. 10321/1992; Cass. 5466/2006). Più recentemente la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, *“non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. n. 2747/2021).

Già sulla base di tali richiami deve ritenersi infondato il motivo di impugnazione di nullità del lodo sollevato dalle impugnanti sotto il primo profilo relativo all'asserita “contraddittorietà della motivazione”.

Per il resto, va detto che nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo, ex art. 829 n. 11 c.p.c. (*“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”*), posto che i capi del dispositivo del lodo non sono in alcun modo in contraddizione tra loro; che non vi è alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione; che, del resto, la pretesa di liquidazione del valore della quota nell'associazione, richiesta dal Per\_1 ma esclusa dall'arbitro, è cosa ben diversa dal diritto alla restituzione della somma di euro 120.000,00 versata nel Fondo di dotazione e riconosciuta dall'arbitro in quanto pretesa non contestata dalle impugnanti; che, peraltro, non pare che le impugnanti

debbano dolersi di tale decisione, avendo l'arbitro, sul punto, aderito alle tesi difensive svolte dalla convenuta TLS.

**13)** Con il sesto motivo di impugnazione è stata lamentata l'omessa pronuncia su una delle domande riconvenzionali ritualmente proposte da TLS, e, segnatamente, sulla domanda di restituzione dell'ingente somma di euro 131.002,00, pagata da TLS a titolo di maxi-canone iniziale per l'automobile concessa in *leasing* al **Per\_1** d ancora in suo possesso.

**13.1)** Tale domanda è del tutto infondata, posto che, diversamente da quanto dedotto dalle impugnanti, risulta che l'arbitro si sia pronunciato su tale domanda escludendo la propria competenza.

Lo stesso, infatti, con motivazione perfettamente comprensibile e non censurabile in questa sede, ha, sul punto, rilevato quanto segue:

*“In via preliminare, si rileva che non sussiste la competenza arbitrale rispetto alla domanda con cui TLS ha chiesto il rimborso delle somme versate in esecuzione del contratto di leasing dell'autovettura concessa in uso al **Per\_1** urante la sua permanenza nell'associazione e poi ceduto allo stesso nel settembre 2022.*

*È principio giurisprudenziale consolidato, infatti, quello per cui la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto, con esclusione di quelle che hanno nello stesso contratto unicamente un presupposto storico (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. III, ord. 27.07.2024, n. 21066 e precedenti ivi richiamati).*

*Nel caso di specie, la cessione del contratto di leasing è stata oggetto di uno specifico atto negoziale intercorso tra le parti denominato "cessione di contratto di locazione (leasing)" stipulato nel settembre 2022, ove sono state disciplinate le condizioni della cessione (peraltro senza che fosse previsto il rimborso del maxicanone iniziale).*

*È quindi evidente che la debenza delle somme richieste da TLS dovrà essere verificata esclusivamente sulla base di tale contratto, che non subisce, per quanto esposto, la vis attrattiva della clausola compromissoria statutaria”.*

**14)** Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, con la conseguenza che le parti impugnanti deve essere condannate a rimborsare alla parte impugnata le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi di Tariffa, come previsti dal DM del 13/08/2022 e con esclusione di quanto riferibile a compensi per la fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta dalle impugnanti *Parte\_1* e *Parte\_2* società tra Avvocati a <sup>Pt</sup> nei confronti di *Persona\_1*, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione e, per effetto, conferma il lodo impugnato;
- 2) condanna le parti impugnanti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'impugnato *Persona\_1*, che si liquidano in complessivi euro 31.283,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/6/2026.

il presidente est.  
dott. Lorenzo Orsenigo